

IN COMUNIONE VITALE RECIPROCA

Da una relazione sull'«altius moderamen» all'Assemblea Nazionale Ofs (marzo 1999)
p. Priamo Etzi, Docente di Diritto Canonico all' Ateneo Antonianum di Roma

La Famiglia Francescana «riunisce tutti quei membri del popolo di Dio, laici, religiosi e sacerdoti che si riconoscono alla sequela di Cristo sulle orme di San Francesco». Questo concetto di famiglia francescana, espresso con tanta chiarezza nella Regola del Terz'Ordine, è stato recepito anche nelle Costituzioni del Primo Ordine e del Terz'Ordine Regolare (Tor). Viene così accolta nella legislazione particolare delle entità in oggetto, la convinzione condivisa «esistenzialmente» da tutti i francescani. L'affermazione dell'unità della famiglia francescana suppone l'unità di origine e di carisma e la vocazione a compiere insieme una missione nella Chiesa. L'essere una famiglia significa qualcosa di più: esige relazioni fraterne, collaborazione reciproca, desiderio efficace perché ciascuno dei membri di questa famiglia si realizzi nella sua fisionomia propria. Un'associazione come l'Ofs, che partecipa al carisma di un istituto religioso, deve avere un certo genere di dipendenza dal medesimo allo scopo di garantire un'autentica condivisione dello stesso spirito. Questo legame è essenziale; questo tipo di partecipazione qualifica un Terz'Ordine perché dà al ramo secolare dell'istituto religioso un'identità e un'esistenza ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa. Parlare di altius moderamen significa parlare di un rapporto fondamentale.

A. Il rapporto tra Istituti Religiosi e Associazioni dei fedeli nella Legislazione della Chiesa

È stato scritto che: «C'è sempre stato uno scambio intenso e fecondo tra vita religiosa e laicato. Ne sono segno i Terzi Ordini e le associazioni legate ai vari istituti (cooperatori, ex alunni, associazioni di spiritualità); ma tutto questo è solo l'espressione istituzionalizzata di una realtà molto più profonda e costitutiva: del fatto cioè che la vita religiosa non ha in se stessa la sua ragion d'essere bensì nel servizio a cui è chiamata all'interno del popolo di Dio¹. Oggi la legislazione della Chiesa delinea il rapporto tra Istituti Religiosi e Associazione dei fedeli nel Canone 303 del Codice di Diritto Canonico: «Le associazioni i cui membri conducono una vita apostolica e tendono alla perfezione cristiana partecipando nel mondo al carisma di un istituto religioso, sotto l'alta direzione dell'istituto stesso, assumo il nome di terzi ordini oppure un altro nome adatto». Il can. 303 si colloca in un ambito che da una parte si radica in una tradizione secolare della Chiesa e dall'altra si schiude al rinnovamento conciliare. «Questo ambito potrebbe essere definito come il luogo in cui si esprime e si realizza la relazione tra i fedeli che hanno abbracciato lo stato della vita consacrata e tutti gli altri»².

1. Fattori di comunione

Vari sono i fattori che hanno favorito la comunione tra religiosi e laici nella Chiesa di oggi. Innanzitutto una nuova situazione ecclesiale, con l'emergenza stessa di un laicato più maturo, consapevole del suo ruolo e pertanto più intraprendente ed attivo in seno alla Chiesa nei vari livelli, dalle parrocchie alle diocesi. A questa presenza per un verso nuova del laicato, fa riscontro una certa crisi della vita religiosa, con la diminuzione delle vocazioni, con il conseguente ridimensionamento delle opere che comporta spesso una forzata ma necessaria presenza dei laici che esercita una certa «supplenza» per sostenere opere apostoliche della Chiesa nel campo della educazione, della sanità, delle missioni anche ad gentes, dell'assistenza, che rischierebbero di scomparire senza il loro valido aiuto.

È comprensibile come questa presenza-supplenza del laicato responsabile si trasformi facilmente per diventare comunione nella missione³. Si può dire quindi, che alla base del riavvicinamento si riscontrano certamente cause sociologiche che hanno influito sulla vita della Chiesa specialmente negli ultimi decenni, ma che forse di più hanno influito cause interne alla sua vita in una nuova prospettiva teologica di comunione che suppone pure la crescita armonica di tutte le vocazioni nella Chiesa. Dunque questo rapporto è innanzitutto una realtà a motivo:

- a - del mistero di comunione che in Cristo sussiste tra tutti i membri del popolo di Dio: una sola fede, un solo battesimo, sacramento della fede, un solo Dio e Padre di tutti;
- b - dell'universale chiamata alla santità, che tutti raggiunge spingendo i laici ad una forte tensione evangelica nella propria vita e togliendo i religiosi da un facile, supposto, stato di perfezione acquisita o da acquisire;
- c - del fatto che ogni dono (carisma) che lo Spirito fa al singolo fedele o a gruppi di fedeli è sempre destinato all'utilità di tutta la Chiesa⁴.

Il richiamo alla comunione nella complementarietà delle vocazioni è interessante per diversi motivi. La divisione classica che assegnava, schematizzando forse eccessivamente, al sacerdozio ministeriale la mediazione culturale e santificante, alla vita religiosa la testimonianza del trascendente, al laicato la presenza

nel mondo per la sua consecratio per indicare la totalità dei munera Christi e delle possibilità apostoliche della Chiesa, sembra oggi alquanto superata per il fatto che non esprime la complessità di vita dei singoli e neppure delle tre categorie. Specialmente a riguardo della complementarità religiosi-laici, dobbiamo rilevare che esiste una tensione di esemplarità reciproca e di interscambio di valori⁵.

2. Identità dell'Ofs nel Codice di diritto canonico

Il can. 303 ci fornisce gli elementi che qualificano i tertii ordines ossia:

- finalità apostolica e di santificazione,
- partecipazione allo spirito di un istituto religioso,
- indole secolare,
- sotto l'alta direzione dell'istituto stesso.

Ci limiteremo qui ad esaminare cosa implichi la partecipazione allo spirito di un istituto religioso ed il conseguente *altius moderamen* dello stesso istituto.

Il fatto della partecipazione (o osmosi) carismatica comporta alcune conseguenze importanti, nel campo delle relative strutture di partecipazione e di collaborazione e in quello delle relazioni reciproche tra le varie componenti di una famiglia spirituale.

Un'associazione come l'Ofs, che partecipa al carisma di un determinato istituto religioso deve avere un certo genere di dipendenza dal medesimo allo scopo di garantire un'autentica condivisione dello stesso spirito. Questo legame è essenziale; questo tipo di partecipazione qualifica un terz'ordine perché dà al ramo secolare dell'istituto religioso un'identità e un'esistenza ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa⁶.

Il Terz'Ordine francescano, essendo un'associazione di fedeli francescani, è relazionata alla gerarchia ecclesiastica attraverso i superiori del Prim'Ordine e del Terz'Ordine Regolare. E questo per privilegio apostolico «concesso dal Sommo Pontefice per giuste e ragionevoli cause, in forza del suo primato su tutta la Chiesa»⁷. La «giusta e ragionevole causa» sta nel fatto che il Terz'Ordine Francescano non è una associazione come tutte le altre: esso è necessario perché fiorisca la pienezza del carisma francescano, occorre pertanto coltivare relazioni di fraternità e cooperazione al fine di salvaguardare l'unità dello spirito serafico. Quella che sembra una deduzione logica e una esigenza di famiglia viene poi a trovare la sua conferma giuridica nel can. 677 § 2, che invita gli istituti ai quali sono unite associazioni di fedeli ad adoperarsi con particolare sollecitudine perché queste siano permeate del genuino spirito della loro famiglia religiosa⁸. Grava quindi sui superiori gerarchici il duplice compito di rappresentare la Chiesa nei riguardi del Terz'ordine (salvo i diritti del vescovo diocesano previsti nel can. 312) e di salvaguardare la genuinità dello spirito francescano loro proprio attraverso l'assistenza spirituale. Fare le veci dell'autorità ecclesiastica è appunto uno degli aspetti dell'*altius moderamen* di cui al can. 303 e la conseguenza di aver ricevuto in consegna dalla Chiesa la cura del Terz'ordine.

3. L'*altius moderamen*

L'*altius moderamen* pertanto, esprime sia la partecipazione dei superiori maggiori nella struttura e nella dinamica del Terz'ordine, sia la condivisione dei membri secolari dello spirito autentico della famiglia religiosa. Lo scopo di quest'*altius moderamen* è dunque quello di garantire l'adesione e la testimonianza fedele dei secolari al carisma e allo spirito della propria famiglia religiosa. In altre parole, come è detto nello art. 26 della Regola del Terz'ordine francescano, il proposito è di «favorire la fedeltà al carisma e all'osservanza della Regola e per avere maggiori aiuti nella vita di fraternità» e divenire così «un segno concreto di comunione e corresponsabilità». Inteso così l'esercizio dell'*altius moderamen* non pregiudica nessuno dei diritti e dei doveri dei secolari nel governo interno del proprio ordine⁹.

Il carisma dell'istituto è un dono del Signore al popolo di Dio attraverso il Fondatore¹⁰. «Le strutture dei Terzi ordini secolari hanno reso possibile il mantenimento del carisma del fondatore mediante l'associazione alla famiglia religiosa, che offre direttive e assistenza. Ma gli ordini secolari sono distinti e complementari agli ordini religiosi e la loro guida è nelle mani dei secolari che, in comunione con i loro pastori, esercitano i loro doni per l'edificazione della Chiesa e l'evangelizzazione della Chiesa»¹¹.

Dunque, riassumendo, i Terzi ordini devono avere garantiti la possibilità di una certa autonomia per l'organizzazione delle attività formative e apostoliche, per l'accoglienza dei nuovi membri e l'amministrazione dei beni dell'associazione e il legame di comunione (*altius moderamen*) tra l'associazione e l'istituto religioso stesso affinché il cammino di perfezione cristiana e l'attività apostolica siano vissuti secondo il carisma concesso dallo Spirito al Fondatore e da questi trasmesso a quanti l'hanno accolto¹². Come questo si realizzi concretamente, dovrà essere specificato negli statuti dell'associazione, in sintonia con la natura dell'associazione stessa¹³.

B. Attuazione dell'*altius moderamen* nella legislazione particolare dell'Ofs

Nello Statuto per l'assistenza spirituale e pastorale all'Ordine Francescano Secolare, (17 settembre 1992), si precisa che questa «cura spirituale» comporta «un doppio servizio:

– l'esercizio dell'*altius moderamen* da parte dei superiori maggiori;
– il servizio di animazione spirituale e pastorale delle fraternità e dei loro consigli»¹⁴.
Tale *altius moderamen* e il servizio di animazione (assistenza) spirituale e pastorale sono simili ma differenti, uniti ma distinti. Si può dire che l'*altius moderamen* è la componente giuridica dell'assistenza spirituale, mentre l'assistenza spirituale è la componente pastorale e fraterna dell'*altius moderamen*¹⁵.
L'*altius moderamen* degli istituti religiosi nei riguardi del Terz'ordine deve essere dunque inteso come un regimen pastorale che è al di sopra e non interferisce con il regimen, che viene esercitato da coloro che all'interno del Terz'ordine detengono la responsabilità del governo ordinario¹⁶. Esso invece, è sostitutivo dell'*altius moderamen* che spetta ordinariamente all'autorità ecclesiale ordinata in virtù del regimen della Chiesa universale (Santa Sede) e particolare (Ordinario del luogo)¹⁷.

1. Problemi giuridici

L'*altius moderamen* per quanto riguarda l'insieme del Terz'ordine, deve essere esercitato secondo le attuali Costituzioni ad experimentum, dai ministri generali collegialmente¹⁸: «I ministri provinciali delle diverse obbedienze, con giurisdizione in uno stesso territorio cercheranno collegialmente il modo più adeguato di svolgere la propria missione nei confronti dell'Ofs»¹⁹. Ma da questo esercizio collegiale della potestà sorgono non poche difficoltà di carattere dottrinale e pratico, infatti nella Chiesa è formalmente proibita una forma di governo ordinario di tipo collegiale in quanto contrasta con l'autorità personale di cui deve godere un superiore, in modo tale che questi finisce essere semplicemente un esecutore²⁰; inoltre tale collegialità rappresenta una «novità» che viene a spazzar via troppo alla leggera l'organizzazione strutturale, che formata, collaudata e consolidata nel corso di quasi otto secoli, ha finito per diventare costitutiva dell'identità giuridica e anche spirituale dell'Ofs che, se è indiscutibilmente uno carismaticamente, è tuttavia articolato strutturalmente in «obbedienze» che hanno saputo imprimere fisionomie, provvidenzialmente diverse, alle differenti componenti del Terz'ordine, che la Chiesa ha sempre saputo comprendere e accogliere. Risulta chiaro, pertanto, che tutta la problematica ha bisogno di essere ulteriormente approfondita prima di prendere decisioni che potrebbero gravemente nuocere all'Ofs.

2. Essenzialità della fedeltà alle origini

La fedeltà alle origini è qualcosa di essenziale per la vita degli istituti religiosi e delle associazioni che partecipano al loro carisma. Infatti si tratta di fedeltà allo Spirito che ha agito nella Chiesa suscitando un particolare carisma di fondazione perché, attraverso forme istituzionali, si perpetuasse nella Chiesa. Contraddire il carisma di fondazione, con mutamenti istituzionali con esso non coerenti, significherebbe contraddire lo Spirito stesso. Infatti ci sono elementi strutturali fondamentali contenuti nel carisma di un istituto e da esso partecipati che non possono essere modificati, senza disperdere il dono dello Spirito: la struttura fondamentale di governo, l'apostolato proprio dell'istituto²¹, lo stile di vita e di azione apostolica²². Allora la fedeltà degli istituti al proprio carisma di fondazione è il loro primo dovere: «L'intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto, così come le sane tradizioni, cose che costituiscono il patrimonio dell'istituto, devono essere da tutti fedelmente custoditi»²³; così come è loro dovere adoperarsi con sollecitudine particolare perché le associazioni ad essi unite siano imbevute del genuino spirito della loro famiglia religiosa²⁴.

3. Carisma: un dono per tutta la Chiesa

Tutto questo ci mostra come il carisma di un istituto sia un dono che appartiene a tutta la Chiesa «comunione di vocazione, carisma e ministeri» e che quindi non è sottoposto all'arbitrio né dell'istituto, né dell'associazione e neanche dell'autorità gerarchica. Come tale, cioè come dono che appartiene a tutti, va rispettato e vissuto. Una volta approvato un istituto nelle sue varie componenti «è a servizio della Chiesa tutta, quindi l'autorità interna e l'autorità gerarchica esterna non ha altra funzione che di servire la Chiesa nel mantenere l'autenticità del carisma nell'obbedienza dello Spirito»²⁵. In questo contesto ecclesiale, e come un segno nella Chiesa, i Francescani devono vivere ciò che con vigore viene affermato nella regola del Terz'Ordine, cioè che mossi dallo Spirito, nella famiglia francescana laici, religiosi e sacerdoti, con modalità e forme diverse ma in comunione vitale reciproca, intendono rendere presente il carisma del comune Padre San Francesco nella vita e nella missione della Chiesa²⁶. La consapevolezza di questa chiamata comune deve far crescere la stima per la vocazione specifica di ciascuno (religiosi, sacerdoti e laici), suscitare la volontà di dare a tutti spazio per realizzare la propria vocazione e missione e ispirare forme concrete di collaborazione, che esprimano la reciproca comunione fra tutte le componenti della famiglia²⁷. Non si arriva alla pienezza della vocazione e missione se manca tale prospettiva.
Specialmente «gli assistenti spirituali dell'Ofs occupano un posto privilegiato nella edificazione della comunione ecclesiale. Essi sono chiamati a sostenere da vicino il dono della vocazione secolare francescana e a camminare come fratelli accanto ai fratelli chiamati a condividere nel secolo lo stesso carisma. Questa esperienza all'interno della famiglia francescana deve aprire il cuore all'intera vita

ecclesiale. È una esperienza di comunione che può ispirare uno stile francescano di rapporti fraterni e di reciprocità in tanti ambienti»²⁸. D'altra parte è nella esperienza concreta della comunione ecclesiale che i fedeli sviluppano la coscienza di formare il Popolo di Dio e contemporaneamente nella varietà dei doni e dei carismi scoprono la propria identità²⁹.

Tutto questo viene a confermare quanto la Regola del Terz'Ordine asserisce della fraternità: essa è «un segno visibile della Chiesa, comunità d'amore. Essa dovrà essere l'ambiente privilegiato per sviluppare il senso ecclesiale e la vocazione francescana»³⁰. Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica post-sinodale «Christifideles laici» ha ripetuto l'invito del Concilio affinché i laici vivano fattivamente la loro appartenenza alla Chiesa locale, assumendo nel contempo un respiro sempre più cattolico e conservandosi in una comunione salda e convinta con il Papa e i vescovi³¹. Il can. 212 § 1 afferma con chiarezza «I fedeli, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti ad osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa». Prosegue poi, sostenendo il diritto dei fedeli di far presente ai pastori della Chiesa le proprie necessità e di manifestare, pro scientia, competentia et praestantia quibus pollent, il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa³². In molti campi, il magistero ecclesiastico ha bisogno dell'apporto dei laici. L'esperienza che essi hanno sul modo di vivere il Vangelo nel mondo (in saeculo) e di trasmetterlo agli uomini di oggi unitamente alla loro vocazione a scoprire e coltivare i veri valori di ogni cultura rappresenta un contributo insostituibile³³. Perciò la Regola del Terz'ordine non chiede solamente obbedienza, ma comunione cioè unione di menti e di cuori, dialogo, cooperazione ed invita ad un dialogo fiducioso «di creatività apostolica»³⁴.

NOTE:

1 L. Guccini «Religiosi e laici», Testimoni 19 (1988).

2 T. Vanzetto, «Commento a un canone: irradiarsi di un carisma oltre l'Istituto di vita consacrata (c. 303)», Quaderni di Diritto Ecclesiale 3 (1990) 384.

3 Cfr. J.C.R. Garcia Paredes, «Mutui rapporti tra secolari e religiosi nella missione», Vita Consacrata 24 (1988) 652-662; E. Boaga, «La vita religiosa e i laici», ibidem, 495-497; L. Moro, «Laici e partecipazione pastorale nelle parrocchie», ibidem, 502-505; L. Gutierrez, «Laicato e vita religiosa in una Chiesa di comunione», Religiosi - laicato, 37-57.

4 Cfr. J. Castellano, «Tratti caratteristici dei movimenti ecclesiali contemporanei», Rivista di Vita Spirituale 39 (1984) 560-573; Idem, «Riavvicinamento», 16-19; T. Vanzetto, «Commento», 384-385.

5 Cfr. F. Alvarez, «Condivisione del carisma e della spiritualità con i laici», Vita Consacrata 24 (1988) 499-500; L. Giovannini, «I cooperatori paolini», ibidem, 508-509; G.O. Girardi, «I laici nella Chiesa», 719-734; J. Castellano, «Riavvicinamento», 18.

6 Cfr. B.A. Fonck, «L'effetto del nuovo Codice di Diritto Canonico sull'Ordine Francescano Secolare», Lettre de Rome aux Assistants de l'OFS (a cura dell'Ufficio dell'OFS della Curia generale OFM, Roma) 17 (1984) n. 2, 13.

7 A. Boni, «L'assistenza spirituale», 57.

8 Cfr. L. Navarro, Diritto di associazione, 192.

9 Il can. 315, che stabilisce la superiore direzione della gerarchia sulle associazioni pubbliche, si preoccupa di sancire anche il diritto di libera iniziativa che tale associazioni conservano nell'esercizio delle loro attività; la direzione immediata spetta agli organi propri della associazione.

10 Cfr. G.O. Girardi, «I laici nella Chiesa», 734.

11 Citato da G.O. Girardi, «I laici nella Chiesa», 648.

12 Cfr. T. Vanzetto, «Commento», 392.

13 «Forma concreta dependentiae in statutis definienda est» Communicationes (1983), 84.

14 Conferenza Assistenti Generali OFS, Statuto per l'assistenza spirituale e pastorale all'Ordine Francescano Secolare (Roma 1992), art. 2. Sarà citato Stat. assistenza OFS.

15 Cfr. B.A. Fonck, «L'effetto», 12.

16 La versione italiana del Codice traduce altius moderamen con alta direzione. Il comparativo altius, più alta direzione ha un valore non indifferente che altre versioni hanno saputo rispecchiare. Cfr. J. Zudaire, Con Francesco, 284: «L'alta guida dei superiori religiosi non interferisce nell'andamento ordinario della vita e del governo delle fraternità che spetta ai responsabili secolari francescani. Il termine altius moderamen non riguarda tanto il grado d'autorità di colui che esercita questa funzione, quanto il tipo di autorità che viene esercitato, è un aiuto affinché l'OFS sia fedele e coerente con la sua vocazione francescana».

17 Cfr. can. 305 e 315; cfr. anche A. Boni, «L'assistenza spirituale», 71-72.

18 Cfr. Cost. OFS, art. 87 § 1.

19 Cost. OFS, art. 88.

20 Cfr. S. Cong. per i Religiosi e gli Istituti Secolari, Decreto «Experimenta», 2 febbraio 1972, AAS 64 (1972), 393-394.

21 Cfr. can. 677 § 1.

22 Cfr. can. 598 e can. 602.

23 Can. 578; cfr. anche Paulus VI, Adhort. ap. «Evangelica testificatio», 29 iun. 1971, n. 11.

24 Cfr. can. 677 § 2; cfr. V. De Paolis, La vita consacrata nella Chiesa (Bologna 1992) 89-100.

25 G. Ghirlanda, «Ecclesialità della vita consacrata», La vita consacrata (Il Codice del Vaticano II, n. 3, Bologna 1983) 4.

26 Cfr. Reg. OFS, art. 1.

27 Cfr. J. Castellano, «Riavvicinamento», 15-16.

28 I quattro Ministri Generali della Famiglia Francescana, Lettera «Vocazione e missione dei fedeli laici francescani nella Chiesa e nel mondo» (18 agosto 1989) n. 19.

29 Cfr. Ioannes Paulus II, Adhort. ap. «Christifideles laici», 30 dec. 1988, n. 8, cfr. Pontificio Consiglio per Laici, La voce dei laici al Sinodo 60; cfr. Cost. OFS, art. 14.

30 Reg. OFS, art. 22.

31 Cfr. Ioannes Paulus II, Adhort. ap. «Christifideles laici» n. 25-29.

32 Cfr. can. 212 § 2 e 3.

33 Cfr. J. Zudaire, Con Francesco, 106.

34 «Ispirati da S. Francesco e con lui chiamati a ricostruire la Chiesa, si impegnino a vivere in piena comunione con il Papa, i vescovi e i sacerdoti in un fiducioso dialogo di creatività apostolica» (Reg. OFS, art. 6).